

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2225)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1967 (V. Stampato n. 3949)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1967*

Estensione ai sommozzatori dei vigili del fuoco dell'indennità di immersione prevista per i sommozzatori delle forze armate e della pubblica sicurezza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1967, ai sommozzatori ed alle loro guide appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è concessa l'indennità d'immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito,

dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

All'onere di lire 11.850.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1610 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.